

31 MAGGIO 2019

Agenzia Entrate – Circolare n. 13 del 31 maggio 2019 – Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2018: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità

Il documento di prassi, aggiorna la precedente circolare-guida n. 7/2018, frutto della collaborazione con la Consulta dei Caf, tenendo conto delle novità normative e interpretative intervenute in relazione all'anno d'imposta 2018, lasciandone inalterato l'impianto generale.

La circolare-guida fornisce indicazioni dettagliate, per l'anno d'imposta 2018, in ordine alle spese che danno diritto a detrazioni e deduzioni d'imposta, nonché in relazione agli altri elementi che rilevano sia ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi sia per quanto concerne l'apposizione del visto di conformità.

E' allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d'imposta.

Di seguito si illustrano le principali novità rispetto alla versione del documento di prassi dello scorso anno (circ. 27 aprile 2018 n. 7/E).

Premi relativi ad eventi calamitosi: rientrano nella detrazione anche le spese di rinnovo del contratto preesistente, effettuato a partire dal 1° gennaio 2018, in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto e le polizze multirischio, limitatamente alle componenti di premio relative alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

Spese per soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento: ai fini della detrazione il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, che attesti la diagnosi di Dsa. Il collegamento funzionale deve essere attestato da un'ulteriore prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.

Acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico: si applica il principio di cassa, pertanto, la detrazione va calcolata sulla spesa sostenuta nel 2018 per l'acquisto dell'abbonamento, indipendentemente dal periodo di validità dello stesso (ad esempio, abbonamento acquistato nel mese di dicembre 2018 con validità dal 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019).

Bonus verde: la detrazione spetta anche per i familiari conviventi purché siano nella disponibilità dell'immobile. La detrazione non compete, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio, il marito non potrà fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi. Non è invece richiesto che l'immobile oggetto dell'intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente.

24 MAGGIO 2019

Agenzia Entrate – Circolare n. 12 del 24 maggio 2019 - Visto di conformità infedele - Articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997

Le misure introdotte dalla legge n.26/2019, che modificano la disciplina del visto di conformità per punire gli errori commessi da professionisti e CAF abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni si applicano all'assistenza fiscale prestata a partire dal 2019 (anno d'imposta 2018). Così l'Agenzia delle Entrate con la circolare n.12 del 24 maggio 2019, che chiarisce l'applicazione delle nuove norme, precisando che in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione, il professionista abilitato, il Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Secondo l'Agenzia, il professionista intermediario o il CAF che, dopo la trasmissione del modello, riscontri errori che comportino l'apposizione di un visto infedele è tenuto ad avvisare il contribuente per procedere all'invio della rettifica all'Agenzia delle Entrate mediante il modello 730 relativo al periodo di imposta da modificare. La trasmissione, però, può avvenire solo nel caso in cui non sia stata già contestata l'infedeltà del visto. Se il contribuente non intende presentare una nuova dichiarazione, l'intermediario o il Centro di Assistenza Fiscale può comunicare all'Amministrazione i dati rettificati, ma anche in questo caso l'infedeltà non deve essere già stata contestata.

21 MAGGIO 2019

Agenzia Entrate – Risposta n.150 del 21 maggio 2019 - Articolo 16-bis, comma 3 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917-Detrazione per le spese riferibili alla parte esistente oggetto di ristrutturazione dell'edificio esistente e con ampliamento

In tema di bonus fiscale per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, con la risposta n. 150 del 21 maggio 2019, l'Agenzia delle entrate ha esaminato il caso di una ristrutturazione e contestuale ampliamento di un immobile, con il cambio di destinazione d'uso da commerciale a uso civile, effettuati da una società immobiliare di costruzione per la rivendita. Al riguardo, viene chiarito che, nell'ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell'edificio preesistente; conseguentemente, nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione". Nel caso prospettato, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, in caso di cessione, gli acquirenti dell'immobile ceduto potranno fruire della detrazione fiscale solo per le spese riferibili alla parte esistente, sul presupposto che i lavori effettuati consistano in una ristrutturazione senza demolizione dell'edificio esistente ma con ampliamento dello stesso.

17 MAGGIO 2019

Agenzia Entrate – Risoluzione n.50 del 17 maggio 2019 - Consulenza giuridica - Ambito applicativo del regime della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale (articolo 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

L'Agenzia delle entrate, in seguito a diverse richieste di alcuni uffici territoriali, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della norma contenuta nella recente legge di bilancio che ha previsto l'estensione del regime agevolativo alla locazione di negozi e botteghe. I dubbi, in particolare, riguardano la possibilità o meno di avvalersi della cedolare secca nel caso di locazione di un immobile C/1 a un conduttore che agisce nell'esercizio di attività d'impresa. Con la risoluzione n. 50 l'Agenzia ha quindi precisato che nell'ambito applicativo della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili di categoria catastale C/1 rientrano anche i contratti conclusi con conduttori, sia persone fisiche che società, che svolgono attività commerciale.

15 MAGGIO 2019

Agenzia Entrate – Circolare n. 11 del 15 maggio 2019 - Definizione agevolata delle irregolarità formali -Articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119 - Chiarimenti

Dopo la pubblicazione del provvedimento dello scorso 15 marzo 2019 e della risoluzione con l'istituzione del codice tributo, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E torna sul tema della pace fiscale per le violazioni formali al fine di fornire ulteriori chiarimenti. Il provvedimento - segnala il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate - si sofferma anche sull'ambito oggettivo di applicazione della misura, elencando le infrazioni, inosservanze e omissioni di natura formale ammesse alla definizione e quelle che - così come le violazioni sostanziali, ossia quelle che hanno inciso sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo - restano fuori dalla definizione agevolata. Si precisa poi che la regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d'imposta regolarizzare. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

15 MAGGIO 2019

Agenzia Entrate – Circolare n. 10 del 15 maggio 2019 - Definizione agevolata delle controversie tributarie - Articolo 6 e articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 – Risposte a quesiti

Con la circolare n. 10/E del 15 maggio, l'Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti sulla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dagli articoli 6 e 7 del D.l. n.119/2018, convertito, con modifiche, nella Legge n. 136 del 2018. Integrando i contenuti della circolare n. 6/E del 1° aprile scorso, l'Agenzia chiarisce anche alcuni dubbi in relazione alle istanze di definizione già presentate dai contribuenti. Fra le risposte – sintetizzate in un comunicato stampa - si chiarisce che, in caso di liti aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni collegate a tributi integralmente versati, la definizione agevolata può essere effettuata senza il pagamento di alcun importo. Un'altra ipotesi affrontata dal provvedimento è quella di una lite per la quale le Entrate avevano negato la possibilità di aderire alla procedura di definizione del D.l. n. 50/2017 perché non erano stati versati gli importi dovuti. In questo caso, il contribuente può definire la controversia originaria rinunciando al ricorso contro il diniego dell'Ufficio. Infine, un promemoria per i contribuenti: chi è interessato alla definizione agevolata delle liti deve, entro il 31 maggio, trasmettere in via telematica la domanda e pagare l'intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro). L'importo da versare è pari al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, mentre è pari al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018. Sono previsti inoltre pagamenti ridotti in casi particolari mentre, se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

14 MAGGIO 2019

Agenzia Entrate – Risposta N.140 del 14 maggio 2019 - Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 140 del 14 maggio 2019, il passaggio dal regime di vantaggio al regime forfettario avviene in maniera automatica e senza passare dal regime ordinario (fatta salva l'opzione da parte del contribuente), in quanto, è stato rilevato un rapporto di *continuità/consecutività* tra i due regimi che porta ad un passaggio naturale dall'uno all'altro nel momento in cui vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo. In generale, come noto, il regime dei forfetari rappresenta il regime naturale per tutti coloro che svolgono un'attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro. Con la detta risposta a interpello, n. 140 del 2019, l'Agenzia ha fornito nuove istruzioni sul passaggio dal regime di vantaggio al regime forfettario, specificando che la persona fisica in regime dei minimi

che nel corso del 2019 supera, per oltre il 50%, la soglia di ricavi massimi (pari a 30.000 euro) può passare direttamente al regime forfettario e adottarlo per tutto il periodo d'imposta. Ciò è quanto emerge dalla risposta dell'Agenzia all'interpello di un contribuente che, avendo superato di oltre il 50% il limite massimo di ricavi previsto pari a 30.000 euro, e che pertanto prevede di uscire dal regime dei minimi (D.L. 98/2011) nel corso del 2019, ma ritiene di non superare la soglia dei 65mila euro, chiede se è possibile adottare, già dal 2019 il regime forfettario.